

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2415

Disposizioni in materia di
iscrizione contemporanea a
due corsi di istruzione
superiore

gennaio 2022
n. 496



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2415

Disposizioni in materia di
iscrizione contemporanea a
due corsi di istruzione
superiore

gennaio 2022
n. 496

a cura di:

Luigi Fucito

Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e responsabile della
documentazione nei settori dell'istruzione e della cultura

e Maria Frati

Classificazione Teseo: Iscrizione all'università. Divieti.

INDICE

Introduzione.....	7
Articolo 1 (<i>Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria</i>).....	8
Articolo 2 (<i>Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni</i>).....	10
Articolo 3 (<i>Diritto allo studio</i>)	13
Articolo 4 (<i>Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea</i>).....	16
Articolo 5 (<i>Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge</i>).....	20
Articolo 6 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	22

Introduzione

Il disegno di legge A.S. 2415 reca "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore". Il provvedimento, approvato dalla Camera nel testo unificato delle proposte AA.CC. 43, 1350, 1573, 1649, 1924, 2069, in data 12 ottobre 2021, è assegnato, in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato.

Articolo 1 **(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria)**

L'**articolo 1**, in sintesi, **attribuisce agli studenti la facoltà di contemporanea iscrizione** (presso istituzioni italiane ovvero una italiana e l'altra estera):

- ✓ a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale (comma 1);
- ✓ a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica (comma 3);
- ✓ a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica (comma 3).

Conseguentemente è abrogata la disposizione legislativa incompatibile con l'esercizio della richiamata facoltà (comma 7).

Nello specifico, il **comma 1**, prevede la possibilità di iscrizione contemporanea **a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master**, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Ai sensi del **comma 2**, **tale facoltà è tuttavia esclusa** nel caso in cui **l'iscrizione contemporanea riguardi due corsi di laurea o di laurea magistrale** appartenenti **alla stessa classe**, ovvero **allo stesso corso di master**.

Il divieto di iscrizione permane anche qualora i suddetti corsi siano tenuti presso due distinte università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Il **comma 3** consente l'iscrizione contemporanea **a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione**, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea **a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica**.

Il **comma 4** prevede che l'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 sia consentita presso **istituzioni italiane ovvero presso due istituzioni, di cui almeno una italiana**.

Il **comma 5** prevede che resti fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

Il **comma 6** tiene ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

Si ricorda che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.270 del 22 ottobre 2004 ha dettato disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e ha determinato la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

In particolare, l'art. 3 prevede che le università rilascino i titoli di laurea e di laurea magistrale, nonché il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca.

In relazione ai rispettivi corsi, il medesimo articolo specifica che: il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali; il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici; il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea; i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività (*ex art. 4 della legge n. 210 del 1998, al quale il citato art. 3 fa rinvio*).

Inoltre, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i predetti titoli anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Il comma 7 abroga il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il comma oggetto di abrogazione dispone il divieto di iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola, fatta salva la previsione sulla base della quale alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti gli studenti delle Università e degli Istituti superiori (art. 39, primo comma, lett. *c*), del medesimo regio decreto n. 1592 del 1933).

Articolo 2

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni)

L'articolo 2 attribuisce agli studenti delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) analoga facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi riconosciuta agli studenti universitari ai sensi dell'articolo 1.

In sintesi, è prevista la possibilità di **contemporanea iscrizione** (consentita presso istituzioni italiane ovvero una italiana e l'altra estera):

- ✓ a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso due distinte istituzioni AFAM (comma 1);
- ✓ a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati da istituzioni AFAM (comma 2, primo periodo);
- ✓ a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione presso le istituzioni AFAM (comma 2, secondo periodo).

È inoltre consentita la facoltà di iscrizione a un corso di studio universitario e, contemporaneamente, a un corso di studio presso una istituzione AFAM (comma 6).

Nello specifico, il **comma 1** prevede la possibilità di iscrizione contemporanea **a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master**, anche presso più istituzioni AFAM, di cui all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

Si ricorda che l'art. 2 della legge n. 508 del 1999 ricomprende nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA (Istituti superiori per le industrie artistiche), nonché - conseguentemente alla trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici - i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati.

Tali istituzioni - ai sensi del medesimo art. 2 - istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione.

Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale (a seguito della modifica intervenuta con l'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508", utilizza come equivalenti i

termini "diploma di perfezionamento" e "master", conseguito al termine del corso di perfezionamento.

Il **comma 2** consente l'iscrizione contemporanea **a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione**, di cui all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 (cfr. *supra*).

Consente altresì l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM, **a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione**, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

Il **comma 3** dispone che le iscrizioni contemporanee di cui ai commi 1 e 2 siano consentite presso **istituzioni italiane ovvero italiane ed estere**.

Ricomprende, inoltre, nella possibilità di iscrizione contemporanea i corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005.

Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

Si ricorda che l'art. 11 del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al DPR n. 212 del 2005, ha previsto che - fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore (ad oggi non intervenuto) - l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica possa essere conferita, con decreto ministeriale, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

L'Elenco delle istituzioni AFAM riconosciute dal Ministero è disponibile in apposita [pagina web](#).

Il **comma 4 vieta** l'iscrizione contemporanea **al medesimo corso di studio** presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero una italiana e l'altra estera.

Il **comma 5** dispone che restano ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.

Il **comma 6** permette, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea **a un corso di studio universitario e a un corso di studio presso le istituzioni AFAM**.

Il **comma 7** abroga il comma 21 dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010.

Prevede altresì che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al successivo articolo 4, comma 3, continuino ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 settembre 2011.

Il comma oggetto di abrogazione dispone che con decreto ministeriale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 240 del 2010, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), siano disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 settembre 2011**, recante "Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012), la continuità della cui applicazione è disposta in via transitoria dalla disposizione in commento.

Il decreto fa carico allo studente che intenda avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni di presentare, all'atto dell'iscrizione, i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. D'altra parte, pone a carico dei competenti organi delle strutture didattiche interessate la verifica dei piani di studio presentati, nonché della loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito di detta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni.

Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici concordano inoltre le modalità per la verifica degli ulteriori seguenti aspetti: le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti; il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente; l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia; la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.

Articolo 3 **(Diritto allo studio)**

L'**articolo 3** detta norme in materia di **diritto di studio** per tener conto dell'eventuale **doppia iscrizione** di cui agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

Il **comma 1**, nello specifico, dispone che i benefici previsti dalla normativa vigente concernenti **strumenti e servizi a sostegno del diritto allo studio** siano accessibili agli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 **limitatamente a una delle due iscrizioni**, scelta dallo studente.

Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal **versamento del contributo onnicomprensivo** annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 68 del 2012 include tra gli **strumenti** e i **servizi** per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore: i servizi abitativi; i servizi di ristorazione; i servizi di orientamento e tutorato; le attività a tempo parziale; i trasporti; l'assistenza sanitaria; l'accesso alla cultura; i servizi per la mobilità internazionale; il materiale didattico; nonché eventuali altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il **contributo onnicomprensivo annuale**, con l'istituzione del quale sono stati soppressi i precedenti contributi universitari e la tassa di iscrizione, è disciplinato dall'art.1, commi 252-267, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016).

Esso consiste nella somma versata, dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, all'università alla quale sono iscritti, a titolo di contributo alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi. Può essere anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale e ricomprende i contributi per attività sportive.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito, da ciascuna università statale, con il regolamento in materia di contribuzione studentesca, approvato da ogni università statale nell'esercizio della propria autonomia normativa.

Ai sensi dell'art. 1, commi 255 e 256, della citata legge 232/2016, sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, oltre agli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9¹ del d.lgs. n. 68/2012, anche gli studenti che:

¹ Ai sensi dell'articolo 9, le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento (comma 2). Inoltre l'esonero totale è previsto anche per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito (di cui all'articolo 8, comma 2), preventivamente comunicati dall'università o

a. “appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a 13.000 euro”;

b. “sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno”;

c. “nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi”. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di tipo reddituale.

Sono, inoltre, fissati criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per altre categorie di studenti².

La no tax area è stata, in un successivo momento, ampliata fino a 20.000 euro per effetto delle disposizioni di cui all'art. 236, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, il quale - al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale - ha incrementato di 165 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, nonché di 8 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Tali incrementi sono stati stabilizzati, a decorrere dall'anno 2021, dall'art. 1, comma 518, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020).

Da ultimo, dando seguito all'art. 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) con cui è stato, fra l'altro, messo a regime (per le annualità successive al 2020) il richiamato incremento di 165 milioni di euro del FFO, il [decreto del Ministro dell'università e la ricerca](#) del 3 agosto 2021 ha disciplinato le modalità di definizione degli esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall'a.a. 2021/2022.

Nello specifico, ha disposto che le università statali provvedano ad assicurare: i) l'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia non superiore a 22.000 euro (fermi restando gli altri richiamati requisiti di cui all'art. 1, commi 255 e 256, della legge 232/2016); ii) a incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE compreso fra 22.000 e 30.000 euro, stabilendo una misura minima

dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri (comma 3). L'esonero totale è altresì riconosciuto nei confronti degli studenti per il periodo in cui sono costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate (comma 4). Infine l'esonero totale è previsto anche per gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università (comma 5).

² L'art. 1, comma 257, della L. 232/2016 dispone che per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano gli altri requisiti previsti per l'esonero totale (cioè i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

(compresa tra l'80% e il 10%) di riduzione del contributo decrescente al crescere del reddito ISEE.

Il **comma 2** prevede che le università e le istituzioni AFAM redigano, con cadenza annuale, un **programma finalizzato a promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori** ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

Articolo 4

(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

L'**articolo 4** individua **modalità e criteri per rendere maggiormente agevole agli studenti la contemporanea iscrizione** a due corsi di istruzione universitaria.

Il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la **disciplina delle modalità** idonee a consentire agli studenti la **contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria**, con particolare considerazione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, nonché a favorire il **conseguimento di titoli finali doppi o congiunti** presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni medesime. Viene posta la condizione che almeno una delle due istituzioni sia italiana.

Il suddetto decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

Con il medesimo decreto, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono, inoltre, stabilite le modalità di **adeguamento del fascicolo elettronico dello studente**, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, nonché le modalità di **raccordo con il curriculum dello studente**, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi *2-quater*, *2-novies* e *3-bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 ha previsto, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la costituzione, da parte delle università statali e non statali legalmente riconosciute, del **fascicolo elettronico dello studente**, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti alla carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma *supplement*³, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

Il documento recante le "[Linee guida università digitale 2012](#)" (realizzate nell'ambito del progetto "Università digitale" previsto dal Piano eGov2012), al capitolo 3, delinea il percorso di creazione del "dossier digitale" degli atti di carriera dello studente

³ Il Diploma *Supplement* è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. Esso fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello *status* degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello *standard* sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO. Per approfondimenti si rinvia alla seguente [pagina web](#) del Ministero competente.

(dall'immatricolazione ai piani di studio, ai verbali di esame) in un formato condiviso e in linea con gli *standard* europei.

Il **curriculum dello studente**, introdotto dall'art. 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

L'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 ha quindi previsto che il *curriculum* della studentessa e dello studente sia allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato.

Successivamente l'art. 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, ha differito l'applicazione della suddetta disposizione al 1° settembre 2020 (quindi a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021; mentre, per l'anno scolastico 2019/2020, il medesimo art. 6, comma 5-*quinq*ues, ne aveva previsto un'applicazione su base sperimentale e facoltativa).

Con [decreto del Ministro dell'istruzione n. 88 del 6 agosto 2020](#), è stato adottato il modello del *curriculum* dello studente, riportato nell'Allegato B al decreto medesimo (nonché il modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione).

Si ricorda, infine, che l'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ha previsto l'istituzione, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), volto a favorire la diffusione di servizi in rete e ad agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità (comma 2-*bis*). Ha conseguentemente disposto che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica sia effettuato tramite SPID ovvero tramite la carta di identità elettronica (comma 2-*quater*), ovvero, ancora, tramite la carta nazionale dei servizi (comma 2-*novies*).

Fatto salvo quanto previsto dal suddetto comma 2-*novies*, per le pubbliche amministrazioni è disposto l'esclusivo utilizzo delle identità digitali SPID e della carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai relativi servizi in rete (comma 3-*bis*).

Il **comma 2**, ferma restando l'autonomia delle università, affida a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca (di natura regolamentare) la definizione dei criteri sulla base dei quali è consentita l'**iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato** a livello nazionale.

Il suddetto decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si ricorda che, sulla base dell'art. 1 della legge n. 264 del 1999, sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea e di laurea magistrale in architettura, ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie; b) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione

primaria; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

L'accesso ai corsi universitari nella giurisprudenza della Corte costituzionale

La legge n. 264 del 1999 ha disciplinato il numero programmato nelle università a seguito della [sentenza n. 383 del 1998](#)⁴, pronunciata dalla Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale, promossi con ordinanze di vari TAR, dell'art. 9, comma 4, della legge 341/1990 - come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 127/1997 -, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la definizione dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, compresi quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni.

In particolare, il dubbio di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 33 e 34 Cost. riguardava la costituzione legislativa di un "libero potere" del Ministro relativamente alla determinazione delle scuole e dei corsi universitari ad accesso limitato, ritenuto contrastante con il principio della riserva di legge che si afferma valere nella materia in esame.

La Corte costituzionale giudica la questione infondata. In particolare - dopo aver asserito che l'accesso ai corsi universitari è materia di legge e che i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus*, non possono legittimamente risalire ad altre fonti diverse da quella legislativa -, la Corte specifica che il carattere di ciascuna riserva dipende dalle specifiche norme costituzionali che la prevedono. Tale carattere può essere chiuso ovvero aperto "alla possibilità che la legge stessa demandi ad atti subordinati le valutazioni necessarie per la messa in atto concreta delle scelte qualificanti la materia ch'essa stessa ha operato. Nella specie, la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari, come prevista dalla Costituzione, non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge. Viene in considerazione, innanzitutto, il rapporto tra la legge e l'autonomia universitaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, rapporto nel quale le previsioni legislative valgono come "limiti", che non sarebbero più tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le università, che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi, al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro. Inoltre, sotto l'aspetto dei rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del Governo, nulla nella Costituzione esclude l'eventualità che un'attività normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa a integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali, quando - come nella specie - si versi in aspetti della materia che richiedono determinazioni bensì unitarie, e quindi non rientranti nelle autonome responsabilità dei singoli atenei, ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative".

La disposizione censurata viene salvata sulla base di una interpretazione secondo la quale il potere che la legge riconosce al Ministro può essere esercitato solo se

⁴ Richiamata nella più recente sentenza n. 423 del 2004.

e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l'individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione - con l'atto ministeriale cui l'impugnato art. 9, comma 4, si riferisce - delle limitazioni nelle iscrizioni.

In carenza di un quadro organicamente predisposto dal legislatore nazionale per la disciplina del numero delle iscrizioni ai corsi universitari, la Corte fa riferimento a direttive comunitarie dalle quali derivano obblighi per lo Stato incidenti sull'organizzazione degli studi universitari. In particolare, la normativa comunitaria impone agli Stati membri di predisporre, per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche, misure adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell'apprendimento.

In conclusione la Corte evidenzia, comunque, la necessità di un'organica sistemazione legislativa dell'intera materia, nella quale trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario.

Il **comma 3**, infine, prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provveda a disciplinare le modalità idonee a **facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2** (cioè a due corsi di studio presso istituzioni AFAM ovvero a due corsi di studio presso un'università e un'istituzione AFAM), nonché a **favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti** all'esito di corsi di studio integrati, istituiti - sulla base di apposite convenzioni - da due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM. Almeno una delle due istituzioni deve essere italiana.

La suddetta disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005.

Il decreto di cui al comma in esame è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Come già evidenziato, l'art. 11 del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al DPR n. 212 del 2005, ha previsto che - fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore (ad oggi non intervenuto) - l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica possa essere conferita, con decreto ministeriale, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

L'Elenco delle istituzioni AFAM riconosciute dal Ministero è disponibile in apposita [pagina web](#).

Articolo 5 **(Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge)**

L'**articolo 5** prevede la **presentazione alle Camere**, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di una **relazione sullo stato di attuazione della legge** e di una **valutazione dell'impatto** della medesima.

Detta relazione - da presentare entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge - è redatta anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

Ai fini della disposizione in commento, pare rilevante segnalare che i Nuclei di valutazione presenti nelle università e nelle istituzioni AFAM trasmettono, con cadenza annuale, rapporti al Ministero dell'università e della ricerca dalle università.

In particolare, il **Nucleo di valutazione dell'università** è l'organo di ateneo responsabile della verifica della qualità della formazione e della ricerca e assolve le funzioni di Organismo indipendente di valutazione (OIV), di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nell'ambito della valutazione della *performance*.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999 prevede che i Nuclei di valutazione trasmettano un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. L'art. 7 del [decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019](#) (in materia di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio) specifica i contenuti della relazione, includendovi, tra gli altri, il resoconto dell'attività di supporto agli organi di governo dell'ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 19 del 2012, la relazione è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR ([Linee guida 2021 per la redazione della Relazione dei Nuclei di valutazione](#)), le quali hanno previsto una seconda scadenza, in data 15 ottobre 2021, per la compilazione della parte della relazione relativa all'AVA-autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento, nonché per la sezione dedicata alla *performance*).

Il nucleo di valutazione delle università è costituito da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo (art. 2, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

Per quanto riguarda le **istituzioni AFAM**, l'art. 1, comma 644, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) prevede che i relativi Nuclei di valutazione inoltrino le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento di ciascuna istituzione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'università e della ricerca), nonché all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la quale, a sua volta, comunica al Ministro le proprie valutazioni in merito alla conformità della relazione ai criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM).

La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari

(art. 10, comma 2, lett. *b*), del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003). Il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha approvato le [Linee Guida per la redazione della Relazione dei Nuclei di valutazione AFAM](#) (vigenti a decorrere dalla Relazione 2022).

Ai sensi dell'art. 1, comma 304, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il Nucleo di valutazione AFAM è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'ANVUR.

Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 6** dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame **non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.